

ISTITUTO ELLENICO DI STUDI BIZANTINI
E POSTBIZANTINI DI VENEZIA

Convegni - 11

PANAYOTIS MICHAILARIS

Vincoli notarili alla redazione di testamenti nelle isole Ionie

ESTRATTO

dagli

Atti dell' incontro scientifico

*Oltre la morte. Testamenti di Greci e Veneziani redatti
a Venezia o in territorio greco-veneziano
nei sec. XIV-XVIII*

Venezia, 22-23 gennaio 2007

A cura di

Chryssa Maltezou e Gogo Varzelioti



VENEZIA 2008

PANAYOTIS MICHAILARIS

*Vincoli notarili
alla redazione di testamenti nelle isole Ionie*

Uno dei doveri principali dell' essere umano –della persona fisica, secondo la terminologia giuridica–, uno dei suoi obblighi principali, o in senso inverso una delle sue negligenze più gravi o anche omissioni intenzionate, costituisce la cura della modalità di trasmettere la facoltà, la cura della sorte dei propri beni quando mai «l'anima sarebbe partita per Dio e il corpo per la terra».¹ Quindi, è ovvio che l'atto del redigere un testamento sia per definizione un fatto di grande importanza dato che il suo contenuto deve –in base a determinati presupposti giuridici– risultare incontestabile in modo che non si verificchino difficoltà, conflitti o anche fatti violenti nel momento in cui quel che è previsto nel testamento viene messo in atto.

Proprio il fatto che l'applicazione delle disposizioni di un testamento avvenga quando il testatore non si trova in vita per poter intervenire in caso di dissenso, rende l'esigenza d'esprimere la sua volontà un fatto d'importanza decisiva per farsi che la riproduzione scritta di questa volontà diventi un documento incontestabile da ottenere l'ammissione immediata da parte di tutte le persone coinvolte nel possesso.

Negli anni moderni, com' è ben noto, un ramo del Diritto, il Diritto cosiddetto Ereditario, è appunto quello che determina le condizioni sotto le quali il dovere di redigere un testamento, ovvero la dichiarazione dell'ultima volontà della persona fisica, si possa

1. Parafrasando qui il titolo emblematico del contributo importante al argomento di S. Lavarda, *L'anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma Veneta (1575-1631)*, Venezia 1998, pag. XIII+473.

essere espressa in conformità alle leggi. Quindi, il Diritto Ereditario stabilisce che testamento è «l'ordine unilaterale mortis causa, redatto di persona e esclusivamente in conformità alle norme imposte dalla legge»,² una tra le quali, forse la fondamentale, è che l'ultima volontà del testatore deve «essere rivestita dalla forma stabilita esclusivamente della legge»³. Invertendo questa disposizione, vale a dire che il contenuto dell'ultima volontà del testatore deve corrispondere a quegli elementi legali che la renderanno valida.

Quest'ultimi riferimenti, cioè cos'è il testamento e quali presupposti legali vi si applicano, che sono stati codificati in maniera esplicita negli anni recenti, in un modo o nell'altro costituiscono l'oggetto di uso e di negoziato per i secoli, visto che il potere politico di ogni tipo poneva e pone tuttora le condizioni di validità di quest'atto fondamentale dell'essere umano. Il che si presenta, certamente, è in modo chiarissimo, anche alle regioni sotto il dominio veneto, soggetto proprio del presente incontro scientifico e in particolar modo alle Isole Ionie, che si riferisce tutto quello che segue.

In ogni caso, è indispensabile riferire che tutte queste procedure siano legate inscindibilmente con l'esercizio della funzione notarile nelle aree greche sotto il dominio veneto, una funzione cui presupposti, obbligazioni e regole costituivano spesso l'oggetto dell'elaborazione legale della parte delle autorità Veneziane.⁴

2. «...μονομερής αιτία θανάτου διάταξις συντασσομένη αυτοπροσάπως και μόνον κατά τας εν τω νόμω οριζομένης διατυπώσεις» (Sp. K. Bakanakis – E. I. Kyriakis, *Η Διαθήκη*, Αθήνα 1954, p. 11).

3. «...να περιβληθή τον τύπον ον αποκλειστικώς ορίζει ο νόμος» (Bakanakis – Kyriakis, *op. cit.*).

4. Per problemi analoghi cfr. Chryssa Maltezoú, «Το Νοταριακό Αρχείο Κυθήρων», *Βενετική Παρουσία στα Κύθηρα*, Αθήνα 1991, vol. 3, pp.19-20 (riproduzione dalla rivista *Δελτίον Ιονίου Ακαδημίας* 1 (1976), 15-84); in questo articolo si riferiscono tutti i decreti dell'amministrazione veneta, cioè le leggi dello Stato per mezzo di cui la Serenissima controllava tutto lo svolgersi dell'attività notarile; Nello stesso studio esiste anche la bibliografia del genere. Cfr. ancora Chryssa A. Maltezoú, «Portrait of the notary in the latin-ruled greek regions of the fourteenth century», *Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, Referate des Internationalen Symposiums zu Ehren von Herbert Hunger*, Vienna 1996, pp. 121-131 ed i due articoli di C. E. Labrinós, «Οι νοτάριοι της Κρήτης ενόπιον του νόμου: εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17^ο αιώνα», *Κρητολογικά Γράμματα* 18 (2002-2003), 105-125 e «Νοταριακή τέχνη και βενετική εξουσία. Η δίκη ενός Κρητικού συμβολαιογράφου στα τέλη του 16^{ου} αιώνα», *Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου*, Ηράκλειο 2004, pp. 285-296, ove elementi utili per la pratica del mestiere notarile nella Creta veneta di cui naturalmente la gran parte hanno la loro analogia anche nelle Isole Ionie.

Cercerò, dunque nel testo che segue, di segnalare certe norme del diritto veneto cui i notai dovevano rispettare nel esercitare l'opera del redigere dei testamenti nelle Isole Ionie, un atto giuridico, senza dubbio tra i più importanti della pratica notarile. Va, certo, sottolineato, sin dall'inizio, che i testamenti non emergono come oggetto distinto del diritto; invece costituiscono sempre uno —tra i fondamentali, si intende— compiti del notaio. Di conseguenza, neanche i presupposti della redazione e dell'applicazione di un testamento sono autonomi, ma sono compresi e prendono la stessa numerazione ed importanza, insieme agli altri atti giuridici (acquisite, donazioni, arbitrati, formule promissorie, ecc.). D'altronde, è molto interessante osservare, anche cosa impossibile nell'ambito della presente comunicazione, gli ordinamenti dell'amministrazione veneziana e il modo in cui essi si rendono specifici e si trascrivano a volte nel grazioso dialetto greco-italiano delle Isole e di cui esempi scritti possediamo abbastanza.

Il secolo XV, secondo tutti gli indizi, pare che sia il periodo in cui le cose notarili cominciano più o meno a sistemarsi. Sapiamo che a Zante già nel 1559 i notai avevano formato una corporazione professionale, riconosciuta nello medesimo anno dalle autorità veneziane con un decreto del Provveditore Francesco Pisani.⁵

Anche se la professione del notaio si era organizzata nel 1559 a Zante, la sua esercitazione risale da tempi più vecchi⁶ ed è appunto molto caratteristica la menzione del 1542 in un codice notarile di Vassilios Gavrilopoulos, che definisce fra l'altro il modo in cui ognuno notaio deve redigere un testamento «...νοτάριος...όταν βούλεσαι ποιήσαι διαθήκην, πρώτον μεν ιδής του ανθρώπου ει μεν έχει τας φρένας σώας και τον νουν υγιή και ποιώντας την διαθήκην να εί-

Nonostante però che per il mestiere notarile sono stati pubblicati molti lavori scientifici e altrettanto materiale archivistico, manca nella bibliografia hellenica lo studio approfondito che ci presenterà questo importante tema nelle sue vasti dimensioni ed anche in paragone alla aree sotto la dominazione turca ove la pratica notarile è strettamente legata con le istituzioni ecclesiastiche.

5. Cfr. F. Bouboulides, «Νοτάριοι Ζακύνθου», *Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου* [ΕΑΙΕΔ] 8 (1958), 112-125, ove la bibliografia più vecchia sul argomento, di cui vorrei riprodurre qui sotto l'articolo di L. Ch. Zoes, «Ιστορικές σελίδες Ζακύνθου: Σωματείων Συμβολαιογράφων», *Το Δίκαιον* [giorn. di Zante], n° 2 (3 Maggio 1898-n°10 (6 Sett. 1898)).

6. Bouboulides, op. cit., 113-114 ove è pubblicato l'atto notarile del 1507.

να πάντοτε μάρτυς και να μη δείξη την διαθήκην ανθρώπου γεννημένου έως ζή ο τεστατόρος...».⁷ Quindi, già l'osservazione importante nel notaio pone uno tra i fondamentali, se non il più fondamentale elemento, che un testamento valido deve adempiere, o viceversa un elemento al quale il notaio prevalentemente deve fare attenzione sin dall'inizio; e questo ha certamente a fare con il buon senso del testatore, qualcosa che rimane inalterato con il passato del tempo e consiste d'altra parte l'anello debole di molti testamenti che vengono impugnate contestando la capacità del testatore di ragionare e decidere da sè stesso nel redigere il proprio testamento.

Uno dei primi interventi di Venezia allo status legale delle Isole Ionie ma anche degli altri possedimenti veneti,⁸ aveva stretto rapporto appunto con il determinare in maniera chiara e coerente le qualità e i requisiti che i notai dovevano possedere per esercitare la loro funzione importantissima, il cui dovere –uno tra molti altri– era appunto la redazione di testamenti. In questo ambito nel 1548 gli ufficiali veneti (Sindici Orientali) Vincenzo Calbo e Zuanne Basegio, tra l'altri provvedimenti, si occupano anche della professione del notaio a Corfù e dei requisiti richiesti per chi l'esercita; nello stesso tempo le disposizioni relativi si riferiscono esplicitamente anche ai particolari della redazione dei testamenti e stabiliscono che a) nessuno può redigere testamenti se prima non era giudicato adatto per fare il notaio, b) i testamenti vanno redatti in presenza di due persone che sappiano leggere e scrivere e i quali, avendo sentito dal testatore stesso le sue ultime ordini, devono sottoscrivere in veste di testimone il testamento.

Da quel momento in poi il notaio non può più aggiungere nulla, se non e solo dopo l'ordine del testatore ed in presenza di nuovo dei testimoni.⁹

7. Bouboulides, op. cit., p. 121 (il testo dal articolo di Zoes, op. cit.).

8. Labrinos, «Οι νοτάριοι», ove i decreti con tutti gli elementi che hanno rapporto con la pratica del mestiere notarile.

9. «...ordiniamo... che li nodari che saranno rogati di alcun testimonio di qualunque sorte in questa città e borghi di Corfù essi siano tenuti e debbano adempire ad essi testamenti almeno doi che sappiano scriver in latino over in greco, li quali abbiano ad esser presenti all'ordinazioni che farà il testador, udendo dalla sua bocca e sentendole poi leggere e stipular dal nodaro, intravenendo a tutto dal principio sino al fine dovendosi allora imediate sottoscrivere ad esso testamento, dichiarando d'esser sta presenti et aver ben

Provvedimenti analoghi erano in vigore anche nei vilaggi di Corfù, mentre i testamenti, una volta redatti, andavano registrati nei libri ufficiali della Cancelleria dell'isola. In seguito, ordinavano i due Sindici Veneti, che il testamento che non soddisfaceva le condizioni previste si considererebbe non valido e il notaio che l'ha redatto, oltre alla privazione della sua professione, sarebbe anche costretto a pagare una multa di 50 ducati.

Comunque, le autorità continueranno a preoccuparsi di questa questione, visto che si pongono dei nuovi problemi. In particolar modo presto diventò necessario di stabilire di nuovo certi requisiti per le persone a cui affiderebbe la funzione del notaio, dovuto probabilmente al fatto che i notai spesso erano contemporaneamente anche sacerdoti —un fatto tollerato inizialmente da Serenissima— ma anche un fatto che gradualmente creò dei seri problemi siccome i preti-notai spesso constringevano i testatori affinché lasciassero parte dei loro beni patrimoniali al favore della Chiesa.

Abbastanza precocemente, quindi e in particolare nel 1607, Venezia con un decreto comunicato nelle Isole Ionie dal Provveditor General da Mar Giovanni Pasqualigo, proibì ai preti la redazione dei testamenti nell'ambito dell'applicazione di decreto sopradetto che vietò ai sacerdoti in genere di agire in veste di nodaro.¹⁰

Le stesse cose provvedeva inoltre anche un decreto del 1631 emanato dal Provveditor General da Mar Antonio Pisani, in base di cui si introdussero ulteriori restrizioni. Gli organi amministrativi venivano chiamati, infatti, di non rilasciare di quel momento in poi, licenza notarile ai sacerdoti, mentre in caso di disubbidienza, i testamenti redatti da sacerdoti sarebbero stati considerati invalidi e i trasgressori puniti di pagare una multa di 300 ducati.¹¹

inteso quella esser la ordination del testador e che per fede della verità si sono sottoscritti di mano propria. Non potendo il nodar predetto nottar cosa alcuna in detti testamenti se non quel tanto che sarà ordinato per il testador alla presenza e con l'intelligenza di detti testimoni» (G. Pojaco, *Le leggi Municipali delle Isole Ionie*, vol. 1, Corfù 1846, pp. 58-59).

10. Bouboulides, «Νοτάριοι Ζακύνθου», 115, il cui nota al lavoro di Zoes, op. cit. Cio nonostante dobbiamo notare che i sacerdoti continueranno esercitare il mestiere di notaio, cosa che è abbastanza chiaro dato che loro erano delle persone che sapevano scrivere e leggere in greco ed in italiano; cfr. anche Chryssa Maltezos, «Το Νοταριακό Αρχείο Κυθήρων», p. 20 nota 1.

11. «Dichiarando... che tutti quelli che averanno l'ordine del sacerdocio non possano esser creati nodari, sotto pena a quelli che esercitano il carico di nodaro, et alli esaminadori che li esaminassero et al cancelier che notasse l'elezione di

Quest' ordine si renderà più specifica e concreta per Cefalonia, nel corso dello stesso anno, dove «Per levar le fraudi e pregiudizii esercitati da nodari sacerdoti a pregiudizio del prossimo, i quali sotto il manto del sacerdozio ben spesso costringono volontà de' testatori in particolare a lasciare at *pias causas* quello che forse incontra alla loro soddisfazione. Proibimo efficacemente alli preti e sacerdoti l'esercitarsi *neminae excepto* sotto alcun pretesto in tal ministero di notariato in pena *ut supra* e della nullità d'ogni instrumento che fecessero». ¹²

In seguito le regole diventeranno ancora più rigide senza, però, che –cosa che, di quanto sappiamo, ebbe una particolare diffusione nelle aree sotto la dominazione turca– venisse completamente eliminato. Il corpo notarile comincia ad acquisire caratteristiche ben precise –la bibliografia in quanto si tratta di materiale archivistico delle Isole Ionie è abbastanza vasta– e di conseguenza comincia a porre presupposti in conformità alle norme venete in atto, relativi alla redazione di un testamento valido.

Un' altro intervento regolativo alla redazione di testamenti si nota nel marzo del 1598, quando il Provveditor Generale da Mar Bartolo Contarini trovandosi a Corfù, in un suo decreto, con il quale cerca d'imporre pratiche di solidarietà sociale a favore dell' Ospedale de' Bastardelli, prevede che nella redazione dei testamenti «...sia commesso alli nodari della città et Isola che debbano avere l'alto incarico d'interrogar li testatori, esibir in copia il punto del testamento di quelli che fossero ispirati a beneficar in qualche forma il presente Ospitale alli signori Governatori, per dover quella di sua mano registrare a futura memoria in un libro che ordiniamo

ducati 300 per cadauna volta, oltre la nullità et invalidità degli atti che facessero tutti li nodari contro il presente ordine eletti, e cosi non possa sotto le pene sudette essere ne anche eletto per l'avvenire nodaro niuno di quelli che hanno ed esercitassero il carico, cioè potendo esercitarlo in vita loro» (Pojacco, *op.cit.*, p. 189). Bisogna però segnare qui che i provvedimenti del genere riguardavano tutto lo Stato Veneto e non solo le aree occupate. Il decreto p.e. che provvedeva che notai non potevano essere né preti né chierici era in valore anche nella città di Venezia ove, invece, loro dovevano appartenere alla categoria dei cittadini originari, o di privilegio, ed avere più di 25 anni: cfr. Lavarda, *L'anima a Dio*, pp. 113-117 ove ancora tanti elementi al quanto riguarda il mestiere notarile e specialmente l'informazione che dal inizio del XV° sec. lo Stato ha tolto «...cosi la terra da sotto i piedi ai notai di comodo nominati per tradizione dai potenti locali e definiti imperiali o apostolici».

12. Pojaco, *Le leggi Municipali*, vol. 2, Corfù 1848, p. 419.

dever esser a parte conservato nella prefatta Segreteria, sopra il quale debbano pure da volta annotare tanto le scossione delli legati et elemosine quanto le spese...».¹³

Ecco, allora, che per forza del bisogno di trovare fondi supplementari quasi si impone ai testatori di lasciare con i propri testamenti una somma, come aiuto economico allo Stato per la sua opera sociale, il che viene in evidente contrapposizione con i tentativi di preservare i testatori dalle ingerenze dei sacerdoti-notai che qualche volta cercavano, almeno di quando sembra, di fare qualcosa di simile.

Nel 1638 l'ufficiale veneto (Inquisitor Sindico Avvogador in Levante) Giovanni Cappello osservando, come lui stesso riferisce, gli abusi e il danno dell'interesse pubblico a Cefalonia, per quanto riguarda l'applicazione dei testamenti, interviene per porre rimedio ad alcune irregolarità e per questo ordina che i notai siano obbligati, non appena passati all'altra vita i testatori «...immediatamente debbano trasferirsi nelle case delle loro abitazioni ed ivi sopra il cadavere del defunto leggerle, perchè vi possino far le cerimonie che saranno ordinate nel seppelirsi, soddisfare li legati nei luochi pij, ed in tutto e per tutto eseguire le condizioni che saranno dichiarite in dette ordinazioni».¹⁴

Le interventi delle autorità nella pratica importante della redazione e della pubblicazione dei testamenti nelle Isole Ionie continuano incessantemente, in quanto alle volte vengono a risolvere nuovi problemi e alle volte a insistere al rispetto di tutto quello che era già stato ordinato, il che significa senz'altro, che esistevano delle omissioni innate o intenzionali. Tanto nel 1648 i Sindici nel Levante Zuanne Bascio e Vincenzo Calbo ordineranno da Corfù, fra l'altro, anche a proposito di testamenti che questi atti non si redigano se non in presenza di due testimoni i quali, oltre a presenti, debbano aver sentito con le proprie orecchie l'opinione del testatore ed i quali sappiano naturalmente scrivere per poter sottoscrivere il testo redatto. L'ordine copre anche l'incapacità dei testimoni di scrivere, siccome, in tal caso, il loro numero andava raddoppiato così che l'ultima volontà del testatore avesse sentito il più gran numero dei provvisti dalla legge testimoni che era possibile.

13. *Ibidem*, vol. 1, p. 370.

14. *Ibidem*, vol. 2, pp. 423.

E, certamente, una copia del testamento va presentata e registrata in un ad hoc protocollo della Cancelleria di ogni isola.¹⁵

Nell'evolversi dell'intervenzione amministrativa al quanto riguarda i notai e in particolare della loro opera testamentaria, l'intervento seguente viene alcuni anni dopo, vale a dire nel 1657, quando l'Inquisitor Zuanne Dandolo a Corfù, prende cura della revisione e la tenuta appropriata dei libri notarili. Quindi i notai vengono chiamati entro tre mesi «...a ridur nei loro Protocolli tutti i testamenti e scritture di qualsivoglia sorte ponendole con le dovute distinzioni nelli alfabetti».¹⁶

Un' altro intervento significativo all'argomento in corso è quello del Provveditor General da Mar Andrea Donà che con un suo decreto comunica una Deliberazione del Senato Veneto del 10 marzo 1770 che stabilisce nei 23 capitoli (articoli) la modalità di formazione e funzione del corpo notarile. Per quanto riguarda in particolare la questione dei testamenti, le disposizioni prevedono l'applicazione immediata, perchè, secondo il decreto, i notai tardavano «...la pubblicazione di testamenti o di cedole dei defonti, con dannose conseguenze in discapito delle parti interessate...» e perciò «...cadaun nodaro o nel giorno medesimo della morte del testatore, o al più nel successivo di pubblicare le sue ordinazioni col farne lettura ad alta voce, alla presenza di due testimoni e degli eredi sostituti, legatarj, commisarj se intervenir si volessero... della qual pubblicazione egli estender dovrà espresso atto firmato dai testimoni, dopo di che qualunque volesse copia della volontà pubblicata o del suo intiero contesto, o in qualche paragrafo lo otterà puntualmente senza difficoltà dal nodar...».¹⁷

15. «Che li testamenti che si faranno non possino farsi, se non vi sono presenti due testimoni i quali habbino ad esser presenti, a veder, a sentir l'opinione del testatore, e che detti testimonj sappiano scriver e siino degni di fede per sottoscrivere in detto testamento, altrimenti nullo. Così anco delle ville, deve esser presente due testimoni nei testamenti, e sottoscrivere, ma se per fortuna non sapino habbino ad esser quattro, se non sapranno scriver le parole proferite dal testator ed esser tam in costituzione, quam in pubblicazione testamenti. Che fatti li testamenti et osservate le condizioni ut supra habbino li nodari obbligazione di presentar una copia del detto testamento dopo giorno uno nella Cancelleria... la qual debba registrarsi dal cancelier in un libro in ciò destinato» (Pojaco, *Le leggi Municipali*, vol. 1, p. 248).

16. *Ibidem*, vol. 1, p. 273; lo stesso provvedimento per la severa cura dei protocolli notarili si ripete nel decreto di 1663 del Provveditor General Inquisitor Francesco Mocenigo (cfr. Pojaco, *op. cit.*, vol. 1, pp. 283-284).

17. *Ibidem*, vol. 2, pp. 225-226.

Dallo stesso Provveditore, nello stesso anno, viene pubblicato un decreto sulla riorganizzazione del corpo notarile a Lefkada che, di quanto riguarda i testamenti, è in tutto simile alla disposizione sopra notata.¹⁸ Alla fine va detto che nello stesso anno (1770) vengono fissati i cosiddetti prezzi per la pubblicazione dei testamenti certo al favore dei notai.¹⁹

Questo excursus storico, il quale non è certamente completo ma soprattutto indicativo, rende evidente il fatto che la redazione e l'applicazione di un testamento nelle Isole Ionie dominate dai Veneziani, consiste in un campo di interventi continui dalla parte del poter politico. A partir dalla definizione del ruolo dei notai, la registrazione dei requisiti nonché le regole che questi dovevano rispettare nell'esplicare le proprie funzioni, una parte significativa dei quali è relativa ai testamenti. E come sarebbe potuto succedere diversamente, d'altronde? Certo che in linea, di massima prevalgono le stesse regole e gli stessi obblighi. A volte, però, si notano alcune particolarità come p.e. una certa tolleranza nella distinzione di base notai della città-notai dei vilaggi.

Oltre però ai testi amministrativi è particolarmente interessante cercare se i testi ufficiali vengono assunti dai strati della popolazione ionica, vale a dire il modo in cui vengono redatti i testi analoghi nel dialetto greco-ionico dell'epoca per far sì che venissero concepiti dai diversi strati della popolazione: notai e interessati. In questo campo si dispone del materiale notarile vastissimo («Τάξεις της νοδαρικής»), testi nei quali è possibile individuare forse le eventuali deviazioni o le interpretazioni divergenti.

Per fare un esempio, citiamo qui sotto, un testo risalente probabilmente dal secolo XVII, dove le disposizioni in materia dei testamenti sono come segue:

- Πόσες διαθήκες είναι;
- Δύο. Πρώτο η διαθήκη οπού κάνει και αφίνει το πράγμα του και δεύτερο το κωντίκελλο, οπού με δαύτο βγάνει οπούρε κρεσέρει εις εκείνο, οπού έκαμε με την διαθήκη του.
- Και τι χρέος έχει ο νοδάρος όντας πάη να κάμη μίαν διαθήκη, οπούρε κωντίκελλο;

18. *Ibidem*, p. 402.

19. *Ibidem*, p. 231.

— Να γράψη εισέ τι χωριό είναι το σπίτι όπου στέκει ο διαταχτή αν είναι άρρωστος όπουρε καλά, να έχη τας φρένας ιγιείς, πού θέλει να θαφτή, αν αφήνη διά την ψυχήν του εις τους τόπους της ελεημοσύνης, να μελετήση και γράψη το όνομα των μαρτύρων, όπου είναι παρόν εις την διαθήκην του, ποίον αφήνει διά κληρονόμον του και κάνοντας ετούτο ο νοδάρος έχει χρέος ο νοδάρος να γράψει εκείνα τα λόγια, όπου του λέγει ο διαταχτής, χωρίς να κάμη ο νοδάρος τίποτε από λόγου του. Περιπλέον έχει χρέος ο νοδάρος αφόντις φινίρη την διαθήκην ο καντίκελλο να μη αφήση τους μάρτυρες να πούνε πούπετες, μόνη να κάμη την κόπια της διαθήκης και να βάλη τους ίδιους μάρτυρες να απογράψουν εις την αυτήν κόπια και έπειτα να την διπλώση ωσάν γραφήν και βουλώση και από πάνου γράψη το όνομά του και παρόνομα του διαταχτή, το χρόνο και ημέρα, όπου εγίνη η αυτή διαθήκη, γράφοντας και το όνομά του ο νοδάρος, προξεντάροντάς την ο εκείνην την ημέραν, όπουρε το περισσότερον την άλλην ερχομένην ημέραν εις τον καντζελλιέρη της κομμουνιτάς, και μετά τον θάνατο του διαταχτή, αν αφήνη διά την ψυχήν του εις τους τόπους της ελεημοσύνης, να κάμη κόπια από τον πόντο να την δώση των επιτρόπων του οσπιταλίου, κατά το δεκρέτο του γενεράλε Ερίτσου.

— Μα αν τύχη και σου φέρη ένας μία τζέτουλα τεσταμεντάρια, τι χρέος έχει ο νοδάρος να κάμη;

— Την σήμεραν μου προξεντάρει ο παρών τάδες την παρών τζέτουλα τεσταμεντάρια βουλλωμένη λέγοντάς μου πως είναι διαθήκη του γεναμένη υπό χειρός του και απογεγραμμένη από δαύτονε διά να στέκη και σε φύλαξι εις τα εμού άττα και αν του έλθη θάνατος να την μπουμπλικάρη, η οποία θέλει να έχη το στέρεον και απαρασάλεντον εις τους αιώνας και ούτως εις μαρτυρίαν και βεβαίωσιν.

— Μα ιν κάζο και ο διαταχτής, όπου σου προξεντάρη την τζέτουλα, σου ειπή όπου τον ερωτάς, αν γεναμένη από μάρτυρες;

— Τυχαίνει ετότες να του ειπής, αν θέλεις, να του την ξεβουλλώσης διά να του την διαβάσης και ακουοντάς την ο διαταχτής, ετότες αν σου ειπή πως έτσι είναι η γνώμη μου, την ματαβουλλώνεις και κάνεις την άνωθεν προξεντασιόν, δεκιαρίζοντας πως την ξεβουλλώσες και του την εδιάβασες. Μα ανίσως και ο διαταχτής, όπου σου φέρη την τζέτουλα, σου ειπή δεν θέλει να την ξεβουλλώσης, το δεκιαρίζεις εις την άνωθεν προξεντατζιόν, πως τον ερώτησες, αν θέλη να την ξεβουλλώσης, διά να του την διαβάσης και αυτός δεν ηθέλησεν. Εξαιρετικώς οπόταν είναι από χειρός του διαταχτή η τζέτουλα όπου σου προξεντάρει, δεν είναι χρεία, παρά να του κάμης την άνωθεν προξεντατζιόν, μα αν σου ειπή πως δεν ηξέρει γράμματα και έβαλε και του την έκαμε άλλος άνθρωπος, και έβαλε και απογράψανε και μάρτυρες, ετότες έχεις χρέος να τον ρωτήσης αν θέλη να την ξεβουλλώσης να του την διαβάσης και κά-

*μης τες άνωθεν δεκιοραντζιόνες εις την προξεντατζιόν και τα εξής».*²⁰

D'altronde, la trasmissione dei vari ordini dal centro (Venezia) al centro regionale (Corfù) e di là alle isole minori (Cefalonia, Zante, Lefkada ecc.) comporta dei ritardi, rinvii o addirittura qualche adattamento. E a questo punto è caratteristica la testimonianza di tre notai d'isola di Paxos i quali ammettano che l'abitudine di leggere il testamento al testatore, prima che lui lo firmasse, si affermò solo nel 1776, un fatto che non ho riuscito a trovare in nessun provvedimento ufficiale delle autorità veneziane. E evidente allora che questa ordinazione è arrivata in ritardo alla piccola loro isola. Non potrei, però, non cedere alla tentazione di pubblicare, in chiusura, questo breve testo dei tre notai nella lingua originale, in modo da avesse un'idea più precisa dell'clima generale proprio in campo notarile delle isole Ionie:

1783 ογδοήντα τρεις, μηνός μαγίου 26 πίστιν βεβαίαν και ασφαλές ποούμεν ημείς οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι νοτάριοι δημόσιοι της παρούσης νήσου Παξών, με όρκον της ψυχής μας ότι παλαιόθεν δεν ήτον ποτέ η συνήθεια να γίνεται ανάγνωσις εις τας διαθήκας, δήλον ότι να λέγη «την ανάγνωσα και καλώς ακούσας αυτήν την στερεώνει και βεβαιώνει», μόνον άρχισεν αυτή η συνήθεια από τους ρεβιζόρους των Κοριφών και μας εδόθη εις είδησιν από τον 1776 έως του νυν και έτζι πράττομεν την σήμεραν, ούτω φανερόνομεν και βεβαιώνομεν και υπογράφομεν ιδιοχείρως

Νικόλαος Κουβάς Νοτάριος Δημόσιος βεβαιώνω

Μάρκος γραμματικός Νοτάριος Δημόσιος βεβαιώνω

*Σταυράκης γραμματικός Νοτάριος Δημόσιος βεβαιώνω*²¹

20. Bouboulidis, «Νοτάριοι Ζακύνθου», 124-125; (il testo dall'opera di Zoes, «Σωματείων Συμβολαιογράφων»). Bouboulides crede che questo testo è del XVII sec. ed era appunto un testo per gli «esami» delle persone interessate a conquistare il permesso ufficiale a fare il notaio.

21. G. Petropoulos, *Νοταριακά πράξεις Παξών διαφόρων νοταρίων των ετών 1658-1810, Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 2*, Atene 1958, p. 368.

